b) per i comuni facenti parte della Regione Piemonte:

- 1) all'Unione Montana Valli dell'Ossola, in misura pari al prodotto fra la «quota *pro-capite*», di cui all'art. 4, ed il numero dei frontalieri i quali abbiano svolto, durante l'anno cui si riferisce la ripartizione, attività di lavoro dipendente nei Cantoni suddetti risultanti residenti nel corso dello stesso periodo nei «comuni di confine» il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nella unione medesima, fatta eccezione per il Comune di Domodossola;
- 2) all'Unione Montana Alta Ossola, per i lavoratori frontalieri residenti nei Comuni di: Baceno, Crodo, Formazza, Montecrestese, Premia, Trasquera e Varzo, in misura analoga a quella di cui al punto precedente;
- 3) ai Comuni di Antrona Schieranco, Arizzano, Aurano, Bee, Beura Cardezza, Borgomezzavalle, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Cossogno, Craveggia, Domodossola, Ghiffa, Gurro, Intragna, Malesco, Mergozzo, Miazzina, Montescheno, Oggebbio, Pallanzeno, Premeno, Re, San Bernardino Verbano, Santa Maria Maggiore, Toceno, Trarego Viggiona, Trontano, Valle Cannobina (nato dall'unione di Falmenta, Cavaglio Spoccia, Cursolo Orasso), Valstrona, Verbania, Vignone e Villette in misura analoga a quella di cui ai punti precedenti;
- c) per i comuni facenti parte della Regione Lombardia:
- 1) ai «comuni di confine» in cui il numero dei frontalieri residenti nel corso di ciascun anno, cui si riferisce la ripartizione, rappresenti almeno il 3 per cento dell'intera popolazione risultante residente nel comune, rispettivamente al 31 agosto 2022 e al 31 agosto 2023. L'entità delle somme da attribuire è data per ogni ripartizione dal prodotto fra la detta «quota *pro-capite*» ed il numero dei frontalieri lavoratori dipendenti nei Cantoni residenti nel comune nell'anno interessato al riparto;
- 2) alla Regione Lombardia, qualora il citato rapporto percentuale del «comune di confine» sia inferiore al 3 per cento. L'entità delle somme da attribuire è stabilita secondo quanto previsto al numero 1).

Art. 6.

1. Le somme attribuite saranno utilizzate dagli enti assegnatari per la realizzazione, completamento e potenziamento di opere pubbliche di interesse generale, volte ad agevolare i lavoratori frontalieri, con preferenza per i settori dell'edilizia abitativa e dei trasporti pubblici; dette somme, inoltre, potranno essere impiegate in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2024

Il Ministro: Giorgetti

— 38 —

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1133

24A04434

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 agosto 2024.

Modifiche ed integrazioni al decreto 18 marzo 1996, recante: «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione;

Visto il regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 526 e successive integrazioni, concernente la costruzione dei campi sportivi;

Viste le leggi 27 dicembre 1941, n. 1570 e 13 maggio 1961, n. 469, recanti nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento della amministrazione della pubblica sicurezza»;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi che, in particolare, all'art. 8 comma 1 prevede l'emanazione di un regolamento unico delle rispettive norme tecniche di sicurezza;

Visto altresì, il comma 2 del medesimo art. 8 del decreto legislativo n. 38 del 2021, il quale stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno si provvede al riordino e all'aggiornamento delle norme in materia di ordine e sicurezza pubblica, nonché di prevenzione incendi e sicurezza antincendio;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 18 marzo 1996 recante: «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi» e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che il predetto decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996 fa espresso rinvio a ulteriori disposizioni che risultano superate da successive norme tecniche di settore;

Ravvisata pertanto, l'esigenza, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi del sopracitato art. 8 del decreto legislativo n. 38 del 2021, di prevedere il rinvio dei criteri inerenti alle modalità di progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti sportivi alle conoscenze e capacità tecniche e scientifiche nella loro vigenza ed evoluzione;


Decreta:

Art. 1.

Disposizioni transitorie

Al decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», dopo l'art. 23 è aggiunto il seguente:

"23-bis. Rinvio alle norme tecniche.



Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il rinvio alle norme tecniche specificatamente richiamate è da intendersi come riferimento alla regola dell'arte vigente."

Art. 2.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 agosto 2024

Il Ministro: Piantedosi

24A04363

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 6 agosto 2024.

Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, e successive modificazioni, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto l'art. 9 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, in cui si stabilisce che «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall'Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo»;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n. 52;

Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009, recante «Percorsi formativi per i proprietari dei cani», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 gennaio 2010, n. 19;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli 26 novembre 2009;

animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere *a*), *b*), *g*), *h*), *i*) e *p*), della legge 22 aprile 2021, n. 53;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere *a*), *b*), *e*), *f*), *h*), *i*), *l*), *n*), *o*) e *p*), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013, concernente la «Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 settembre 2013, n. 209, come prorogata dall'ordinanza ministeriale 28 agosto 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 8 settembre 2014, n. 208;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 3 agosto 2015, recante: «Proroga, con modifica, dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 settembre 2015, n. 209, da ultimo prorogata dall'ordinanza ministeriale 9 agosto 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 agosto 2023, n. 198;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 10 novembre 2022, n. 263, con il quale l'On. Marcello Gemmato è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023, recante «Deleghe di attribuzioni al Sottosegretario di Stato on. Marcello Gemmato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale del 10 marzo 2023, n. 5 con il quale, all'art. 1, comma 1, lettera *a*), è stata conferita la delega alla trattazione e alla firma degli atti in materia di sanità animale;

Considerato che permane la necessità di adottare disposizioni cautelari volte alla tutela dell'incolumità pubblica, a causa del verificarsi di frequenti episodi di aggressione da parte di cani e di incidenti, soprattutto in ambito domestico, legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari;

Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte dei cani basato non solo sull'imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori di cani, ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro capacità di gestione degli animali;

Considerata la necessità di diffondere in maniera capillare su tutto il territorio nazionale la cultura del possesso responsabile degli animali mediante percorsi formativi su base volontaria, ai sensi del citato decreto ministeriale 26 novembre 2009;